



**FIPAV**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**CU n.62 dell'8 marzo 2022**

Riunione del 02 marzo 2022

31.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

**- B. R.**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 30/2021-22 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta minorenni:

***B. R.**, in persona degli esercenti la patria potestà, per aver ingiustificatamente mancato di ottemperare all'invito rivoltole, con racc. A/R del 04.10.2021, dall'ASD Gruppo Sportivo Pescara Volley a sottoporsi alla visita medico sportiva, impedendo in tal modo che potesse perfezionarsi il suo tesseramento per la stagione 2021/2022, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Reg. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento trae origine dall'esposto del 31/10/2021 inviato alla Procura Federale dalla ASD Gruppo Sportivo Pescara Volley, con il quale veniva segnalato che l'atleta R. B., tesserata con il suddetto sodalizio, non aveva risposto alla convocazione presso l'Istituto di Medicina dello Sport per



sottoporsi alla visita medico sportiva per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'attività agonistica.

La Procura Federale, in base all'esposto ed ai documenti allegati a sostegno del medesimo, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'atleta, la deferiva dinanzi questo Tribunale che fissava per la discussione l'udienza del 02/03/2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In tale sede risultavano collegati per la Procura l'Avv. Mario Tobia, e per l'incolpata il padre sig. B. R.

Il rappresentante della Procura illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta e per l'irrogazione di adeguata sanzioni (tre mesi di sospensione).

Il sig. B. ribadiva quanto già comunicato con una mail alla procura federale in merito alla volontà della tesserata di non voler più proseguire con lo sport della pallavolo e per tale motivo, in aggiunta a diverse situazioni familiari, non riteneva sussistessero le accuse rivolte con il presente procedimento.

All'esito dell'udienza, letti gli atti, esaminati i documenti, udite la relazione della Procura nonché le deduzioni difensive, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di 10 gg.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il fatto posto a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura nei confronti dell'atleta R. B., risulta pacifico e non contestato.

Ritiene il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la condotta dell'atleta, consistita nel non rispondere all'invito di sottoporsi alla visita presso l'Istituto di Medicina dello Sport per ottenere la necessaria certificazione ai fini del rinnovo del tesseramento, comporti la violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10 bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 ,19 e 30 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, ed in generale della normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo.

Come più volte dichiarato da questo Tribunale, essere tesserato e vincolato impone all'atleta l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente



rientra anche quello di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva; ciò fino a quando il vincolo non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale.

L'accertamento della responsabilità disciplinare dell'atleta così come indicata nell'atto di deferimento della Procura Federale, non risulta contrastato efficacemente da quanto riferito dal padre dell'atleta.

### **PQM**

Il Tribunale delibera di infliggere a carico dell'atleta R. B. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre.

Roma li 07 marzo 2022

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso l'8 marzo 2022